

CORSO DI NAPOLI

16/09/2002

NAPOLI, 16 SETTEMBRE 2002
Starhotel Terminus, Piazza Garibaldi 91

RELATORI

Prof. Enrico NUZZO

Professore Ordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Federico II" di Napoli

Prof. Avv. Giuseppe BISCARDI

Docente presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Roma – Ricercatore presso l'Università di Tor Vergata

Dott. Bartolomeo QUATRARO

Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano – Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA:

Presidente Dott. Giacomo CALIENDO

Consigliere Dott. Elio KUNZ

Consigliere Dott. Vincenzo POLITO

Consigliere Avv. Giovanni ROSSO

SEGRETERIA DELL'INCONTRO:

Dott. Vincenzo D'AVANZO Segretario Generale

Dott.ssa Algina FERRARA

Sig.ra Rita AMOROSI

CAMPANIA, 16 SETTEMBRE 2002

ELENCO PARTECIPANTI

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Commissione Tributaria</i>
1	ABBAGNANO Fortunato	Giudice	Regionale Campania
2	ABBATECOLA Luigi	Giudice	Provinciale Caserta
3	ABBONDANDOLO Rocco	Giudice	Provinciale Avellino
4	ALVINO Gennaro	Giudice	Provinciale Napoli
5	AMATO Guglielmo	Presidente di Sezione	Provinciale Salerno
6	ATTANASI Raffaele	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Salerno
7	AVAGLIANO Giuseppe	Vice Presidente di Sez.	Regionale Campania
8	AVOLIO Rosa	Giudice	Provinciale Salerno
9	AZZI Fabio	Giudice	Regionale Campania
10	BARBARA Antonino	Giudice	Regionale Campania
11	BARBARISI Guido	Giudice	Provinciale Napoli
12	BARONE Giuseppe	Giudice	Regionale Campania
13	BARRESI Mariano	Giudice	Provinciale Napoli
14	BARRETTA Luigi	Giudice	Provinciale Napoli
15	BATTAGLIA Giovanni	Giudice	Provinciale Napoli
16	BELLEZZA Giuseppe	Giudice	Provinciale Napoli
17	BONAGURA Luigi Giuseppe	Giudice	Regionale Campania
18	BORRELLI Salvatore	Giudice	Provinciale Napoli
19	BOVIENZO Vittorio	Giudice	Provinciale Caserta
20	BRANCACCIO Giovanni	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Napoli
21	BRODA Antonio	Giudice	Regionale Campania
22	BUONO Massimo	Giudice	Regionale Campania
23	BUONOMO Vincenzo	Giudice	Provinciale Avellino
24	CAIANIELLO Luigi	Giudice	Regionale Campania
25	CALIENNO Anna Maria	Giudice	Provinciale Napoli
26	CAMPANILE Vincenzo	Giudice	Provinciale Caserta
27	CANTIELLO Severino	Giudice	Provinciale Caserta
28	CAPASSO Raffaele	Giudice	Provinciale Avellino
29	CAPOBIANCO Francesco	Giudice	Provinciale Avellino
30	CAPPELLO Fulvio	Giudice	Provinciale Caserta
31	CAPRIOLI Lucio	Vice Presidente di Sez.	Regionale Puglia
32	CAPUANO Giuseppe	Giudice	Regionale Campania
33	CAPUOZZO Luigi	Giudice	Provinciale Caserta

segue

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Commissione Tributaria</i>
34	CAPUTO Alessandro	Giudice	Provinciale Napoli
35	CAPUTO Luigi	Giudice	Provinciale Caserta
36	CAPUTO Maristella	Giudice	Provinciale Salerno
37	CARDINALE Roberto	Giudice	Provinciale Avellino
38	CASERTA Umberto	Giudice	Regionale Campania
39	CASTELLANO Maria Pia	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Napoli
40	CASUSCELLI Raffaele	Giudice	Provinciale Napoli
41	CATALDO Vittorio	Giudice	Regionale Campania
42	CAVALLARO Giuseppe	Giudice	Regionale Campania
43	CECERE Alfonso	Giudice	Regionale Campania
44	CELENTANO Gaetano	Presidente di Sezione	Regionale Campania
45	CENICCOLA Raffaele	Presidente di Sezione	Provinciale Caserta
46	CERVELLI Francesco	Vice Presidente di Sez.	Regionale Campania
47	CERVINO Filomena	Giudice	Provinciale Salerno
48	CIANELLI Mario	Giudice	Regionale Campania
49	CICCARELLI Domenico	Giudice	Regionale Campania
50	CIMINI Biagio	Giudice	Provinciale Napoli
51	CINQUEGRANA Carlo	Giudice	Provinciale Napoli
52	CIOFFI SQUITIERI Giuseppe	Giudice	Provinciale Salerno
53	CIPOLLETTA Aldo	Giudice	Provinciale Salerno
54	COLAMINE' Leonardo	Presidente di Sezione	Regionale Campania
55	COLONNA DI STIGLIANO Fabrizio	Giudice	Regionale Campania
56	COMO Amedeo	Giudice	Regionale Campania
57	CONSALES Nicola	Giudice	Provinciale Napoli
58	CONSOLAZIO Maria Laura	Giudice	Provinciale Salerno
59	CONTE Luigi	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Caserta
60	COPPOLA Bruno	Giudice	Provinciale Firenze
61	CORTESE Mario	Giudice	Provinciale Salerno
62	COSCONATI Marcello	Giudice	Provinciale Caserta
63	CUSATI Pietro	Giudice	Provinciale Salerno
64	D'ALESSANDRO Francesco	Presidente Comm.	Regionale Campania
65	D'ALTERIO Gerardo	Giudice	Provinciale Caserta
66	D'AMATO Alfonso	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Salerno
67	D'AMBROSIO Anna Maria	Giudice	Provinciale Napoli
68	D'AMBROSIO Isacco	Presidente di Sezione	Provinciale Napoli
69	D'ANGORA Giovanni Pasquale	Vice Presidente di Sez.	Regionale Campania

segue

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Commissione Tributaria</i>
70	D'ANTONIO Augusto	Giudice	Regionale Lombardia
71	D'AURIA Giuliana	Giudice	Provinciale Benevento
72	D'AVINO Raffaele	Giudice	Provinciale Napoli
73	DE ANGELIS Francesco	Giudice	Provinciale Napoli
74	DE CORE Vincenzo	Giudice	Provinciale Caserta
75	DE FRANCESCO Giuseppe	Giudice	Regionale Campania
76	DE LUCA Maria Rosaria	Giudice	Regionale Campania
77	DE LUCIA Fernando	Giudice	Provinciale Benevento
78	DE LUCIA Raffaele	Presidente di Sezione	Regionale Campania
79	DE VIZIA Severo	Giudice	Provinciale Napoli
80	DEL MAURO Mario	Giudice	Provinciale Avellino
81	DEL VECCHIO Aldo	Giudice	Provinciale Napoli
82	DELLA MONICA Mario	Giudice	Provinciale Salerno
83	DELLE CAVE Angelo	Giudice	Provinciale Napoli
84	DI LORENZO Pasquale	Giudice	Provinciale Napoli
85	DI MAURO Luigi	Giudice	Provinciale Napoli
86	DI NARDO Giuseppe	Presidente di Sezione	Regionale Campania
87	DI RESTA Antimo	Giudice	Provinciale Caserta
88	DI RITO Antonio	Giudice	Regionale Campania
89	DI ROSA Antonio	Giudice	Provinciale Napoli
90	DI SOMMA Carlo	Giudice	Provinciale Napoli
91	D'ORSO Luigi	Giudice	Provinciale Napoli
92	DOVETTO Roberto	Vice Presidente di Sez.	Regionale Campania
93	ESPOSITO Antonio	Giudice	Regionale Campania
94	ESPOSITO Carminantonio	Presidente di Sezione	Provinciale Napoli
95	ESPOSITO Vincenzo	Giudice	Provinciale Napoli
96	FABBROCINI Angelo	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Napoli
97	FALABELLA Maddalena	Giudice	Provinciale Salerno
98	FAVA DEL PIANO Arrigo	Giudice	Regionale Campania
99	FEBBRARO Giuseppe	Giudice	Provinciale Napoli
100	FEMIANO Beniamino	Giudice	Regionale Campania
101	FREDA Massimo	Presidente di Sezione	Regionale Campania
102	FUCCI Tarcisio	Giudice	Provinciale Benevento
103	FUSCO Elio Rocco	Giudice	Regionale Campania
104	GALLO Maurizio	Presidente di Sezione	Regionale Campania
105	GAMBARDELLA Enrico	Giudice	Regionale Campania

segue

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Commissione Tributaria</i>
106	GAROFANO Clemente	Giudice	Provinciale Avellino
107	GAUDIOSI Giovanni	Giudice	Provinciale Napoli
108	GHIONNI Giancarlo	Giudice	Provinciale Napoli
109	GHIONNI Guido	Presidente di Sezione	Provinciale Isernia
110	GIAMUNDO Antonino	Giudice	Provinciale Napoli
111	GIURAZZA Michele	Giudice	Provinciale Napoli
112	GOGLIA Gabriele	Giudice	Provinciale Napoli
113	GOMEZ D'AYALA Giulio	Giudice	Provinciale Napoli
114	GRASSO Gaetano	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Benevento
115	GRECO Antonio	Giudice	Provinciale Napoli
116	GRECO Fernando Fausto	Presidente di Sezione	Provinciale Avellino
117	GRILLI Mario	Giudice	Provinciale Bari
118	GRIMALDI Matteo	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Salerno
119	GUIDA Antonio	Giudice	Provinciale Napoli
120	IACCARINO Giovanni	Giudice	Provinciale Napoli
121	IACUZIO Francesco Saverio	Giudice	Provinciale Caserta
122	IANDOLO Luigi	Giudice	Regionale Campania
123	IANNITTI Nicola	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Caserta
124	IOSSA Nicolo'	Giudice	Regionale Campania
125	IOVINO Giuseppe	Presidente di Sezione	Provinciale Napoli
126	ITALIA Renato	Giudice	Provinciale Caserta
127	LAGROTTA Vittorio	Giudice	Regionale Campania
128	LANZARA Vittorio	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Avellino
129	LEONE Giuseppe	Giudice	Regionale Campania
130	LITTERIO Pasquale	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Napoli
131	LOMBARDI Pasquale	Giudice	Regionale Campania
132	LONGOBARDI Antonino	Giudice	Provinciale Avellino
133	LUPI Fernando	Presidente di Sezione	Provinciale Caserta
134	LUPO Antonio	Giudice	Provinciale Napoli
135	LUPOLI Rocco	Giudice	Provinciale Napoli
136	MAFFEI Angelica	Giudice	Provinciale Caserta
137	MAIELLO Agostino	Giudice	Provinciale Napoli
138	MANZO Giuseppe	Giudice	Provinciale Napoli
139	MARENA Antonio Giovanni	Vice Presidente di Sez.	Regionale Campania
140	MARESCA Oreste	Giudice	Provinciale Avellino
141	MARRONE William	Giudice	Provinciale Avellino

segue

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Commissione Tributaria</i>
142	MARSICO Mario	Giudice	Provinciale Napoli
143	MARTONE Luciano	Giudice	Provinciale Napoli
144	MASCOLINI Enea	Presidente di Sezione	Provinciale Avellino
145	MASSACCESI Massimo	Giudice	Provinciale Napoli
146	MAURIELLO Antonio	Giudice	Provinciale Avellino
147	MAZIO Pasquale	Giudice	Regionale Campania
148	MENDITTO Pasquale	Giudice	Regionale Campania
149	MERLINO Enrico	Vice Presidente di Sez.	Regionale Campania
150	MEROLLA Giuseppe	Giudice	Provinciale Caserta
151	MESSINA Gianuario	Giudice	Regionale Basilicata
152	MOLINARO Brunella	Giudice	Provinciale Salerno
153	MONTELLA Carlo	Presidente di Sezione	Provinciale Napoli
154	MORIELLI Vincenzo	Giudice	Provinciale Napoli
155	NAPOLETANO Antonio	Giudice	Provinciale Caserta
156	NAPOLITANO Diego	Giudice	Provinciale Caserta
157	NAPPI Vincenzo	Giudice	Regionale Campania
158	NARDI Domenico	Presidente di Sezione	Regionale Campania
159	NAVE Angelo	Giudice	Regionale Campania
160	NOLA Catia	Giudice	Provinciale Salerno
161	OLIVIERO Mario	Giudice	Regionale Campania
162	ORICCHIO Michele	Presidente di Sezione	Provinciale Salerno
163	PAESANO Vincenzo	Giudice	Provinciale Salerno
164	PAGNANO Gaetano	Giudice	Regionale Campania
165	PALADINO Lucantonio	Giudice	Provinciale Napoli
166	PALLADINO Fulvio	Presidente di Sezione	Regionale Campania
167	PAOLONE Paolo	Giudice	Provinciale Napoli
168	PARISI Domenico	Giudice	Regionale Campania
169	PEDICINI Luigi	Giudice	Provinciale Benevento
170	PEPE Sergio	Giudice	Provinciale Napoli
171	PERCUOCO Marcello	Giudice	Provinciale Napoli
172	PICCIALLI Paolo	Presidente di Sezione	Provinciale Benevento
173	PISAPIA Giuseppe	Giudice	Provinciale Salerno
174	POLITI Giovanni	Giudice	Provinciale Napoli
175	POLITO Rosario	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Caserta
176	PREZIOSI Carmine	Giudice	Provinciale Avellino
177	PREZIOSO Michele	Giudice	Provinciale Napoli

segue

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Commissione Tributaria</i>
178	PUCA Arcangelo	Giudice	Provinciale Napoli
179	PUMPO Roberto	Presidente di Sezione	Provinciale Caserta
180	PUOPOLO Liberato	Giudice	Provinciale Avellino
181	RAFFONE Tobia Gerardo	Giudice	Provinciale Avellino
182	REALE Gennaro	Giudice	Provinciale Caserta
183	REGINA Adele	Giudice	Provinciale Napoli
184	RICCIARDI Franco	Giudice	Regionale Campania
185	RICCIO Pasquale	Giudice	Provinciale Napoli
186	RONCA Marcello	Presidente di Sezione	Regionale Campania
187	ROSA Vincenzo	Giudice	Provinciale Avellino
188	ROSSI Antonio	Giudice	Provinciale Caserta
189	RUSCIANO Rosario	Giudice	Provinciale Napoli
190	RUSSO Roberto	Giudice	Provinciale Caserta
191	SALVIONE Salvatore	Giudice	Provinciale Caserta
192	SAPIGNOLI Francesco	Giudice	Regionale Campania
193	SCHIAPPA Michele	Giudice	Regionale Campania
194	SCIALPI Giovanni	Giudice	Provinciale Caserta
195	SCINTO Eligio	Giudice	Provinciale Napoli
196	SCIPPA Antonio	Giudice	Regionale Campania
197	SERPICO Graziano	Giudice	Provinciale Caserta
198	SERPONE Mario	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Napoli
199	SICA Libero	Giudice	Provinciale Napoli
200	SILVESTRI Emilio	Vice Presidente di Sez.	Regionale Campania
201	SILVESTRI Enzo	Giudice	Provinciale Avellino
202	SINOPOLI Domenico	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Napoli
203	SPANO' Fernando	Giudice	Regionale Campania
204	SPINIELLO Modestino	Giudice	Provinciale Benevento
205	STANZIOLA Maurizio	Presidente di Sezione	Provinciale Napoli
206	STRACCIA Antonio	Giudice	Provinciale Avellino
207	TASCONI Teodoro	Giudice	Provinciale Salerno
208	TIPALDI Francesco	Giudice	Provinciale Salerno
209	TORRE Angelo	Giudice	Regionale Campania
210	TORTORELLI Elio	Giudice	Provinciale Salerno
211	TOSATO Paolo	Giudice	Provinciale Caserta
212	TRAPANI Stefano	Presidente di Sezione	Provinciale Caserta
213	TRIVELLINI Roberto	Giudice	Provinciale Napoli

segue

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Commissione Tributaria</i>
214	TUORTO Gennaro	Giudice	Provinciale Napoli
215	VANACORE Diego Ciro	Giudice	Regionale Campania
216	VENEZIANI Vincenzo	Giudice	Provinciale Napoli
217	VERNACCHIA Domenico	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Avellino
218	VERRUSIO Aristide	Giudice	Provinciale Benevento
219	VIGNATI Umberto	Vice Presidente di Sez.	Provinciale Napoli
220	VILLANOVA Fausto	Vice Presidente di Sez.	Regionale Campania
221	VINCI Antonio	Giudice	Regionale Campania
222	ZAMPELLA Eduardo	Giudice	Provinciale Benevento

QUESTIONI PRELIMINARI E INCIDENTALI DI COMPETENZA DELLE C.T.. ATTI IMPUGNABILI IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMPETENZE ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA PER COMPENSAZIONE

Relatore:

Prof. Enrico NUZZO

Professore Ordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Federico II" di Napoli

SOMMARIO: 1. Ampliamento di competenze e giurisdizione generale tributaria. – 2. L'identificazione degli atti impugnabili. – 3. Atto presupposto, atto consequenziale ed azione negativa di accertamento. – 4. Di talune questioni c.d. incidentali. – 5. Profili dell'estinzione per compensazione dell'obbligazione tributaria: a) sostanziali. – 6. Segue: b) processuali. – 7. Sulle spese di giudizio.

1. Con l'ampliamento della competenza delle C.T. (art. 12, c. II, l. 28 dicembre 2001, n. 448) si finisce col delineare una giurisdizione generale sui "tributi d'ogni genere e specie" alla quale rimangono estranei soltanto gli atti di esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento e la surroga del concessionario per le procedure esecutive.

La novità di cui innanzi ed il fatto dell'avvenuta istituzione della sezione della S.C.C. alla quale è demandata la competenza esclusiva in siffatta materia, per effetto del riassetto interno alla S.C., fanno delineare una giurisdizione "specializzata" e/o speciale (e qui vengono in rilievo questioni ex 102 Cost.) sempre più spinta nel senso della "professionalizzazione" del magistrato tributario.

La progressiva espansione del concetto di tributo nella giurisprudenza della C.C. e della S.C.C. lascia intravedere, quasi del tutto, l'estesa latitudine delle controversie a cui si riporta la competenza delle C.T.¹, la quale risul-

¹ Siffatta estensione si enuclea nella competenza oltre che sulle questioni di cui all'art.19 D. Lgs. 546/92 anche in materia di contributi ai consorzi di bonifica, per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica (Cass. 22 novembre 2001, n. 14789; 22 febbraio 2000, n. 1985; 1° febbraio 2000, n. 1093; n. 9493/1998); canone di abbonamento alle trasmissioni radiotelevisive, (Cass. N. 1441/1996; 5 novembre 1991, n. 11808); diritti per la macelleria e trasporto delle carni (Cass. n. 4876 del 1994); e contributi per l'esercizio del pascolo dovuto dagli utenti di uso civico (Cass. 20 dicembre 1985, n. 6522); l'IVA all'esporta-

ta vieppiù arricchita in considerazione della loro designazione a decidere anche sulle “sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari” per violazioni, ovviamente, relative alla materia tributaria².

Restano sullo sfondo, in questo contesto, le questioni che toccano la tutela per le controversie aventi ad oggetto i tributi prima devoluti alla competenza del giudice ordinario. È questo anche alla luce dell’elencazione tassativa degli atti impugnabili siccome indicati dall’art.19 D. Lgs. 546/92. A prescindere da condizionamenti “ideologici” o di c.d. “scuole” in ordine all’oggetto del processo tributario (se di accertamento o di annullamento), e soffermando l’attenzione sull’unico dato degno di nota implicito nel divieto di autonoma impugnativa degli atti diversi da quelli indicati al I c. dell’art.19 citato, alcune centrali questioni finiscono col venire inevitabilmente in rilievo.

2. Con riferimento ai tributi ora acquisiti alla competenza delle C.T. occorre indicare su quali piani procede la tutela ad essi accordata, in considerazione anche della peculiarità di taluni procedimenti (v., ad esempio, per i tributi doganali, le questioni ed i connessi atti concernenti la quantificazione e qualificazione delle merci, la liquidazione e riscossione del tributo) e del valore annesso all’elenco degli atti impugnabili di cui all’art.19 D. Lgs. 546/92. Un intervento del legislatore in materia appare auspicabile. E questo pur senza ignorare il consolidato orientamento della S.C. (Sez. Un. 29 marzo 1999, n. 185) che, pur confermando la già sottolineata tassatività dell’elenco di cui al citato art. 19, non preclude l’interpretazione estensiva del suo tenore sicchè, in estrema sintesi, potrebbe anche asserirsi che dall’esame della struttura e funzione dell’atto si è posti nelle condizioni di desumerne l’autonoma im-

zione, ex art. 70 del D.P.R. n. 633/1972 (regime dei tributi doganali); le accise, imposte sulla produzione e consumo di oli minerali, benzina, vino, alcool etilico, eccetera, di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504; tassa per la circolazione degli autoveicoli; imposte sugli intrattenimenti e l’IVA relativa, riscossa unitamente ad essa (art. 74 - quarter del D.P.R. n. 633/1972); tasse per le concessioni governative; imposte regionali sulle concessioni statali di beni demaniali o indisponibili.

² Devono ritenersi superati i dubbi in ordine all’appartenenza al giudice speciale delle controversie concernenti il c.d. fermo amministrativo, (di cui all’art. 69, comma 6, del R.D. n. 2440 del 1923 sulla contabilità generale dello Stato) in applicazione del quale l’A.F. è provvoluta del potere di bloccare il pagamento di somme (rimborso di imposte) a favore del contribuente quando la stessa o altra amministrazione sia a sua volta creditrice dell’avente diritto. È stato, per un certo tempo, controverso se, trattandosi di provvedimento discrezionale, comportante l’affievolimento ad interesse legittimo del diritto al rimborso immediato, la giurisdizione in materia spettasse al giudice amministrativo, al giudice ordinario o a quello tributario. L’estensione della giurisdizione delle C.T. a tutta la materia tributaria, rende non più contestabile la spettanza alle Commissioni Tributarie (conf.: Cass., SS.UU., 7 febbraio 2002, n. 1733).

pugnabilità o meno. Ne discenderebbe, ovviamente, in questa logica, l'autonomia impugnabilità (appunto) degli atti che, comunque denominati, assolvono alle funzioni proprie dell'avviso di accertamento, dell'atto di liquidazione, etc.

Implicita, nelle considerazioni di cui innanzi, la centralità del ricorso al dato ermeneutico, la cui fondatezza e legittimità potrebbe, però, esser contestata, muovendo dalle seguenti essenziali considerazioni:

– la tassativa indicazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19, preclude ogni integrazione di siffatto elenco, per via esegetica;

– l'indagine volta all'identificazione degli atti impugnabili, al di fuori di quelli tassativamente nominati, non può esser rimessa alla parte che intende contrastare la pretesa impositiva;

– siffatta integrazione nemmeno può effettuarsi sulla base del precetto (art.19, c. II D. Lgs. 546/92) che vuole gli atti impugnabili provvisti del termine della modalità e dell'organo da adire per l'impugnativa, poiché così operando si finirebbe col consentire siffatta integrazione "all'altra parte" cointeressata alla controversia tributaria.

3. È nota la *querelle* sull'autonomia impugnabilità o meno dell'atto presupposto rispetto all'atto consequenziale che, preciso, non può che esser di quelli elencati al I c. dell'art. 19 citato. Sicché, sotto questo profilo, ed in linea logica, per evidenti ragioni di semplicità, razionalità ed economicità del processo, dovrebbe esser esclusa l'impugnabilità dell'atto presupposto per esser la tutela dei diritti del contribuente incentrata esclusivamente intorno all'impugnativa degli atti indicati dall'art. 19 predetto.

È con riferimento a siffatto essenziale assunto che è stata sempre esclusa, in materia tributaria, la possibilità di proporre azioni di accertamento negativo diretta in via preventiva (e non collaterale) rispetto all'emanazione di atti impositivi. V'è, per vero, da rilevare che siffatte azioni di accertamento erano ammesse per le controversie devolute un tempo al giudice ordinario. Ma è altrettanto vero che la conservazione del divieto di azioni di accertamento negativo come caratteristica eminente del processo tributario, comporta, in via automatica, l'impossibilità, in linea di principio, di conservare per i tributi devoluti alla competenza delle C.T., sottraendola a quella dell'A.G.O., l'esperibilità dell'azione di accertamento negativo di cui innanzi. E questo pur se non possono del tutto escludersi ipotesi in relazione alle quali, nell'impugnativa proposta, un'azione di accertamento di tal fatta finisce col venire sostanzialmente in rilievo.

4. La ridefinizione del tenore del comma 3 dell'art. 2 D. Lgs. n. 546 enuncia anche l'esplicito conferimento al giudice tributario del potere di ri-

solvere “in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione di ogni controversia rientrante nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone diverse dalla capacità di stare in giudizio”. La portata dell’innovazione, rapportata al tenore del dettato dell’art. 39 D. Lgs. 546 (il processo è sospeso quando è stata presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudizievole una questione sullo stato o la capacità delle persone salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), finisce col perdere quasi del tutto la sua apparente carica innovativa, non potendo dubitarsi che, incidenter tantum, le CT decidono sulle questioni già appartenenti all’Ago.

Non condivisibile, perciò, l’orientamento di cui alla circ. Agenzia Entrate 25/E del 21.03.2001 secondo cui il nuovo testo dell’art. 2, c. III, smentirebbe l’indirizzo in materia affermato dalla S.C. (Cass. 21 marzo 2001, 4058; 30 ottobre 2000, n. 14821; 10 aprile 2000, 4509) il quale, com’è noto, è nel senso che l’art. 39 D. Lgs. 546 investirebbe le sole ipotesi di pregiudizialità esterna al processo tributario (questioni pregiudiziali riconducibili all’ambito di altra giurisdizione) e non pure a quelle interne (cioè a questioni comunque rientranti nella competenza delle C.T.) rispetto alle quali risulterebbe applicabile l’art. 295 c.p.c. che assegna al giudice ampio potere di sospensione. Se, però, si considera che l’art. 2 citato si propone proprio di delimitare l’oggetto della giurisdizione della C.T., si può agevolmente concludere nel senso che la riformulazione del suo testo non fa altro che elevare al rango di precetto normativo quando già, per altro verso, risultava desumibile dal preesistente assetto, come inteso e ricostruito dalla giurisprudenza della S.C. (sent. 14588 S.C.).

5. Secondo l’art. 8 I c., l. 27 luglio 2000, n. 212 “l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”. Il successivo comma 8 aggiunge poi che con regolamenti emanati ai sensi dell’art.17, c. II, l. 23 agosto 1998, n. 400 è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, estendendo, dall’anno 2002, l’applicazione dell’istituto anche ai tributi per i quali non è attualmente previsto. Ne sarebbe dovuto conseguire: a) la generale applicabilità dell’istituto oltre l’ambito dell’IVA, il solo tributo nel quale tradizionalmente l’importo c.d. a debito si è ritualmente compensato con quello c.d. “a credito del medesimo periodo”; b) l’entrata in vigore del nuovo regime dell’anno 2002, col conseguente riconoscimento, dunque, della “par condicio del dare e dell’avere a partire dal momento della loro coesistenza (art. 1242 c.c.)” La conclusione parrebbe avvalorata dalla stessa suprema Corte, la quale si è fatta carico di sottolineare che *“soltanto uno Stato inefficiente ed autoritario può aspirare a compensare le proprie eventuali carenze organizzative con una legislazione, o una giurisprudenza, “protezionistica” che disconosca cioè i diritti del cittadino fino a quando non siano ma-*

turi i tempi della burocrazia. Uno Stato moderno che operi secondo criteri di efficienza ed economia, che non ha timore di porsi su di un piede di parità con il cittadino (non più suddito), tanto da formalizzarne e tutelarne i diritti inviolabili (almeno in linea di principio) nei confronti del fisco con apposito statuto (l. 212/2000) non può poi pretendere che i tempi dei pagamenti a favore dei contribuenti siano affidati alla “buona volontà” dei funzionari incaricati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del creditore.....” (così Cass. n. 4760/01). Siffatto impegnativo indirizzo, in una materia rispetto alla quale ben difficilmente, per via regolamentare, può essere aggiunto qualcosa di nuovo rispetto al consolidato orientamento già avutosi sul versante codicistico e nella correlativa esperienza giurisprudenziale, non dovrebbe far intravedere perplessità nella condotta di chi è chiamato a rendere immediatamente applicabile il principio di compensazione dell’obbligazione tributaria. E questo anche da parte dei giudici delle C.T., tanto più che lo stesso principio - e son sempre parole della Suprema Corte (sent. 4760/01; 5860/01) - “è espressione dei valori fondamentali portati dalla Carta Costituzionale”. Sicchè a far data dal 2002, non dovrebbe più trovar tutela giurisdizionale il comportamento omissivo, in ordine all’applicazione di siffatto principio, maliziosamente giustificato sulla base della mancata emanazione dell’apposita disciplina attuativa potendosi ritenere pienamente identificabili, dalla pregressa esperienza, i principi in base ai quali rendere operante, a partire dal 2002, l’istituto del quale si discorre, affrancandolo (per usare le parole della S.C.: sent. 4760/01) da una giurisprudenza protezionista, votata a disconoscere “*i diritti del cittadino fino a quando non siano maturi i tempi della burocrazia*”.

6. L’estinzione dell’obbligazione tributaria, nell’ipotesi in cui l’ufficio non abbia riconosciuto il credito opposto dal contribuente in compensazione, dovrebbe essere rilevata dal giudice con sentenza, dichiarativa nella parte in cui rileva l’intervenuta compensazione e costitutiva nella parte in cui annulla l’atto impugnato. E questo perché l’art. 8 della legge 212/00, nel prevedere la generalizzata forma di estinzione dell’obbligazione di cui si discorre, ha finito col dare vita ad una fattispecie di compensazione legale che il giudice dovrebbe constatare essersi verificata già nel momento della coesistenza del debito con il credito. Ne consegue che alla dichiarazione dell’intervenuta estinzione dell’obbligazione dovrebbe necessariamente seguire l’annullamento dell’atto impugnato, sia esso un avviso di accertamento o un rifiuto oppure il semplice silenzio. Nel caso, invece, che l’ufficio, in corso di giudizio, abbia riconosciuto l’esistenza della compensazione con conseguente rinuncia alle proprie pretese, la controversia non potrebbe che evidentemente concludersi con una sentenza di rito dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

7. Con l'obbligo dell'assistenza tecnico-professionale nei giudizi innanzi le C.T. ha trovato ingresso nel processo tributario il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con conseguente condanna alle spese della parte riconosciuta tale. Dal che l'ovvio presupposto per il quale siffatta condanna può esservi solo in quanto la parte vittoriosa le abbia sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla partecipazione al giudizio (Cass. Civ. 09.11.1982, n. 5897). Le conseguenze derivanti dall'introduzione e dall'operatività dei tempi dell'istituto della compensazione rispetto all'operatività del precetto della soccombenza sono di diretta derivazione delle regole e dei principi innanzi ricordati.

La corretta e coerente applicazione degli enunciati dalla S.C., alla luce anche della pacifica constatazione che nessun regolamento può recare sostanziali principi innovativi in ordine all'operatività dell'istituto, dovrebbe condurre all'ovvia conseguenza della condanna alle spese dell'Agenzia resistente senza nemmeno escludere – alla luce della congiunta presa d'atto della chiara emersione della non necessarietà di una disciplina per dare attuazione all'istituto della compensazione e del preciso, impegnativo, orientamento assunto dalla S.C. sulle controversie pretestuose – quella responsabilità aggravata per lite temeraria di cui all'art.96 c.p.c., riconoscibile anche in campo tributario (v. Cass. Sez. Un. 5.2.1997, n.2683). Ove, invece, dovesse prevalere un indirizzo protezionistico, figlio di incredibili revirement che, invocando il dato formale della mancata emanazione dell'apposita disciplina di attuazione, dovesse esser tale da far diversamente interpretare, o addirittura, di far mutare indirizzo alla S.C., e procrastinare, oltre il 31.12.2001, la piena operatività dell'istituto, non resterà che prendere atto del prevalere, ancora una volta, de "i tempi della burocrazia". I quali potranno incidere sull'esito del giudizio anche sino al punto da giustificare pure ipotesi di soccombenza della parte privata, con conseguente condanna alle spese di colui che avrà osato rivendicare i propri diritti nei confronti di uno Stato sempre meno in grado di tener fede ai precetti che pure si è dato.

I COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI REDDITO
TERRENI NON EDIFICATI – EDIFICABILI MA SOTTOPOSTI
AL VINCOLO URBANISTICO DI DESTINAZIONE
RENDITA CATASTALE DI FABBRICATI

Relatore:

Prof. Avv. Giuseppe BISCARDI

Docente presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Roma

Ricercatore presso l'Università di Tor Vergata

(Vedi “CORSO DI CAMPOBASSO”, Vol. 8, pag. 59 e segg.)

L'ENTRATA IN FUNZIONE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE;
L' ACCERTAMENTO

Relatore:

Dott. Bartolomeo QUATRARO

Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano

Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

(Vedi "CORSO DI MILANO", Vol. 8, pag. 329 e segg.)

